

4. L'Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.
5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica quattro anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.
6. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..
7. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 30 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. E' nominato dall'assemblea ordinaria dei soci solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e s.m.i.. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 31 – COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico è organo facoltativo che svolge funzioni di consulenza strategica al Consiglio Direttivo dal quale viene nominato. I singoli componenti del Comitato Scientifico restano in carica per tutta la durata fissata dal Consiglio Direttivo che li ha nominati. Il Comitato Scientifico può predisporre pareri, relazioni e prospetti sulle attività scientifiche e didattiche svolte nell'ambito del Biodistretto. E' composto da un massimo di 5 (cinque) membri, che possono essere soci o non soci dell'associazione, provenienti dal mondo accademico, imprenditoriale, professionale o da quello della ricerca applicata, esperti sulle tematiche legate alle attività e scopi del Biodistretto. Il Comitato Scientifico elegge un suo coordinatore che può partecipare, senza diritto di voto e su espressa convocazione, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 32 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE

1. È rimessa all'Assemblea la decisione relativa alla costituzione del Collegio dei Probiviri.
2. Il Collegio dei Probiviri è l'organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell'Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall'incarico dei membri effettivi, nominati dall'Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.
3. Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell'Associazione, sulle decisioni di espulsione dei Soci e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.
4. Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.
5. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

6. Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l'Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono riconfermabili.
7. Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede legale l'Associazione.

Art. 33 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

1. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017 ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
 - eventuale e solo se ritenuto e/o reso obbligatorio dalla normativa in materia, libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
2. Ogni socio può richiedere, espressamente, di visionare i libri sociali dell'associazione presentando apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo (o all'opposito organo i cui documenti si vuole controllare) il quale si dovrà esprimere in merito entro 30 giorni dalla richiesta; In caso di silenzio da parte del Consiglio Direttivo (o dell'organo che detiene i libri che si vogliono controllare) la richiesta si intende accettata e l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione.
3. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali. Il socio potrà visionare i libri sociali per un periodo massimo di 48 ore con la presenza di, almeno, un consigliere o suo delegato.

Art. 34 – REGOLAMENTI SOCIALI

1. L'associazione potrà dotarsi di appositi regolamenti che vadano a disciplinare aspetti non trattati dal presente statuto ovvero a specificarne il contenuto.
2. Ogni organo associativo può dotarsi di un proprio regolamento.
3. Il Consiglio Direttivo e l'assemblea dei soci possono redigere, nel pieno rispetto del principio di democraticità e seguendo le regole di convocazione e partecipazione assembleare previste nello statuto, regolamenti che disciplinano i vari aspetti della vita associativa.
4. In caso di contrasto tra regolamenti e statuto prevale la disciplina prevista da quest'ultimo.

Art. 35 - MARCHIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'associazione può dotarsi di un marchio che può essere messo a disposizione degli associati che ne facciano richiesta. Le modalità di concessione e utilizzo potranno essere stabilite

Firmato:

Michele Mili

Arh A

~~Julio Cy~~

Heddlw

Giuseppe Benedic

Antonio L

Ernest

Alm

Blas Spad

Fabio Dore

Mario Casarini

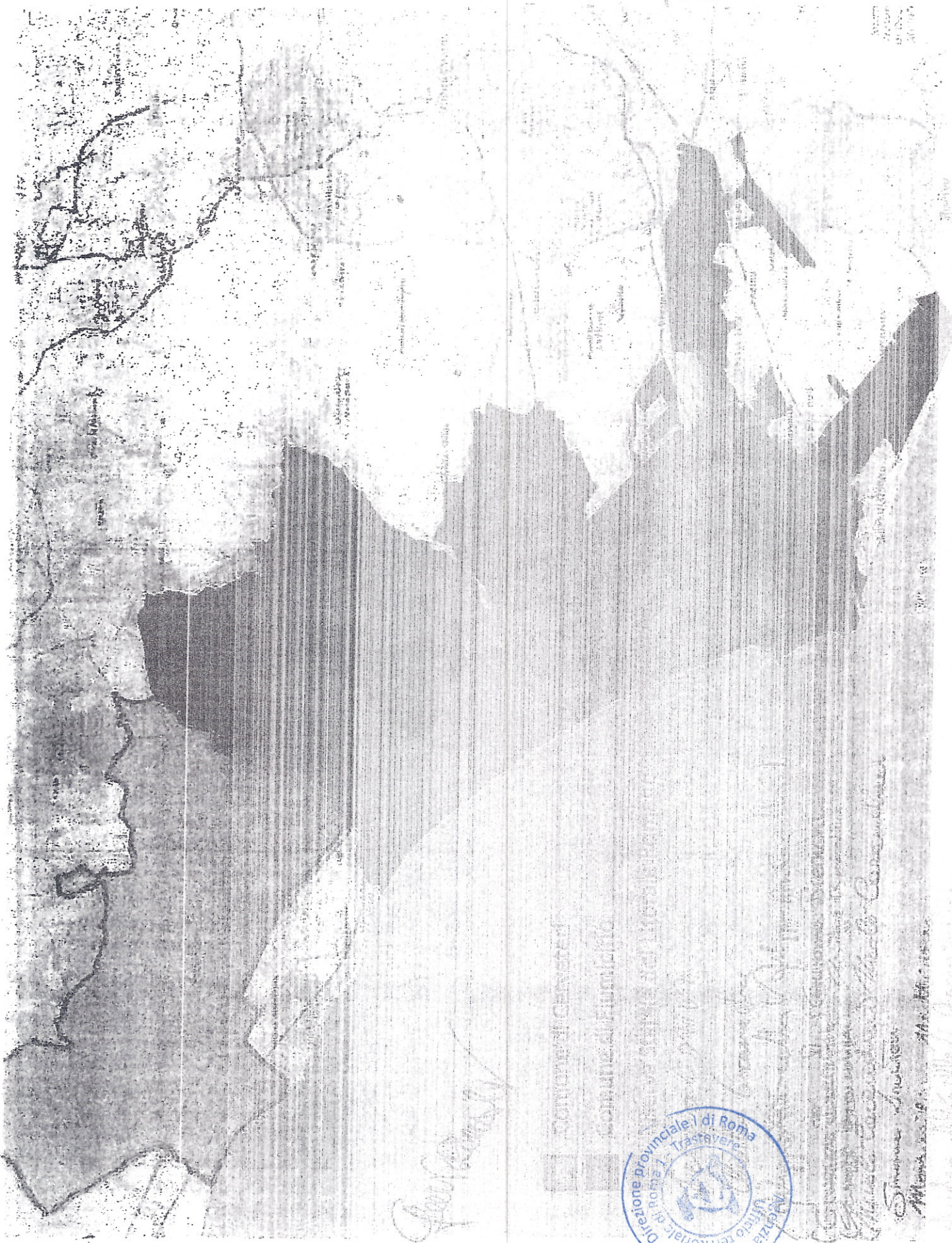
Giuseppe Danti

Enrico Fanti

Gary Banti



722/530



Paula...

Comune di Fiumicino



Comune di Fiumicino
Ufficio Territoriale di Roma
Trastevere
M. di...